



Roma, 30 giugno 2016

Prot. n. 676

**AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI**  
**Commissioni riunite I e IV**

**Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".**

Il Parlamento con la Legge n. 124/2015 ha delegato il Governo ad emanare nuove disposizioni sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche tra cui, all'art. 8, comma 1, lettera a) il "riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale".

La **CONFEDIR** valuta positivamente l'intervento riformatore nel settore delle forze di polizia in generale, dove si registrano sperperi e sovrapposizioni di competenze. La difficile condizione della finanza pubblica, determinata soprattutto dalla stagnazione economica, a sua volta causata

dalla crisi finanziaria ed economica internazionale, indubbiamente impone scelte rigorose per l'eliminazione delle spese inutili derivanti dalla sovrapposizione di strutture.

Purtroppo le modalità di attuazione della delega parlamentare da parte del Governo, è deludente in quanto hanno fatto perno sostanzialmente sulla sola soppressione del Corpo Forestale dello Stato.

Il decreto legislativo, infatti, dispone che il Corpo forestale è assorbito nell'**Arma** che esercita le funzioni già svolte dal Corpo previste dalla legislazione vigente, con l'eccezione delle competenze in materia di incendi boschivi trasferite al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e alla vigilanza a mare dei parchi naturali assegnata alla **Guardia di finanza** (art. 7, comma 1).

Si evidenziano, pertanto, alcune **criticità**:

- **il personale del Corpo forestale dello stato**, attualmente appartenente alla categoria degli impiegati civili dello Stato transita con la norma in discussione nei ruoli militari, con **un obbligatorio mutamento di *status*** che potrebbe rilevarsi lesivo dei diritti dei singoli. Il transito a entità diverse dall'Arma avviene in contingente limitato ovvero nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione di destinazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di eccesso di domande, l'aspirazione del personale a tale diverso transito non sarà integralmente soddisfatta;
- i lavoratori interessati dal trasferimento devono conservare il trattamento economico e contributivo di cui usufruivano in precedenza. La giurisprudenza costituzionale ha affermato, infatti, il divieto di *reformatio in pejus* in tali circostanze, ricordando che *"il divieto di siffatta reformatio è ormai talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza"* (Corte cost., sent. n. 153 del 1985);
- **ripartizione delle attuali competenze del Corpo forestale in un ulteriore frazionamento tra più soggetti** che, a parere della stessa Commissione speciale del Consiglio di Stato, che si è espressa sullo schema di decreto legislativo, perdono di efficacia se non affidate in via principale alla stessa istituzione. Altrettanti dubbi, suscita, infatti, la prevista suddivisione tra tre soggetti distinti delle **attività connesse al rispetto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington**. Si condivide sul punto la posizione del Consiglio di Stato, quando afferma che: *"il Corpo forestale ha sviluppato specifiche competenze nel settore, affidate a unità specializzate CITES, che già collaborano, d'iniziativa e su chiamata, con le dogane negli accessi di frontiera, sembrerebbe prioritario preservare l'efficienza e l'efficacia del servizio, derivante*

*peraltro da obblighi internazionali e comunitari, piuttosto che dare la precedenza alla salvaguardia dell'unitarietà della funzione doganale”;*

- la **CONFEDIR** condivide, invece, l'obiettivo della legge delega (L.124/2015) finalizzato al trasferimento al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale previsione normativa è coerente con l'attuale quadro ordinamentale che trova il suo fondamento nel decreto legislativo 112/1998, il quale attribuisce espressamente alle Regioni le funzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi, mantenendo in capo allo Stato esclusivamente l'estinzione di tali incendi **con mezzi aerei**. Tuttavia lo schema in esame prevede, all'articolo 9, comma 1, lettera a), un generico riferimento al concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi sia con l'ausilio di mezzi di terra che aerei. A tale proposito si ritiene necessario emendare tale disposizione richiamando il principio secondo il quale il concorso con l'ausilio di mezzi di terra debba avvenire **obbligatoriamente** con le Regioni “nell'ambito di appositi accordi di programma” stipulati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), della legge n. 353 del 2000. Per effetto del nuovo quadro normativo che si andrà a delineare, **il Corpo nazionale** risulterà **l'unico interlocutore statale nel concorso con le regioni per la lotta attiva agli incendi boschivi**. Sarebbe, pertanto, auspicabile adottare iniziative finalizzate alla standardizzazione dei protocolli con le Regioni, mediante un apposito accordo quadro da concordare con la Conferenza Unificata Stato-Regioni. E' necessario ricordare, inoltre, che **l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione"** prevede, oltre all'acquisizione da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei, anche ***“l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega”***. Pertanto è necessario, visto il trasferimento di competenze ai vigili del fuoco rendere concreta l'equiparazione normativa ed economica tra il personale del Corpo e quello delle **Forze di Polizia** nel nuovo ordinamento del personale dei V.V.F. ex D.Lgs

n. 217/2005, sia attraverso le procedure di negoziazione di cui agli artt. 34-39 D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217, con particolare riferimento al riconoscimento della tutela economica della qualifica superiore dopo 13 e 23 anni di servizio esattamente come già d'anni in vigore per le altre Forze di Polizia.

La **CONFEDIR** richiama, dunque, l'attenzione della Commissione sul rischio concreto che con il nuovo sistema delineato dallo schema di decreto legislativo in discussione venga compromessa la tutela integrata delle risorse naturali e ambientali del nostro Paese, fino ad oggi garantita dal Corpo Forestale dello Stato, a causa di una ripartizione delle attuali competenze dello stesso tra più soggetti non adeguatamente potenziati come nel caso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. A tale proposito sarebbe, pertanto, opportuno prevedere nello schema di decreto il trasferimento, non soltanto delle risorse umane, ma anche di adeguate risorse logistico - strumentali.